

COPIA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio V – Ambito territoriale della Provincia di Firenze

TRIBUNALE DI FIRENZE

Sezione lavoro

(RG n.22/2015 – Dott.ssa Carlucci - udienza 11/5/2015)

MEMORIA DIFENSIVA

TRIBUNALE DI FIRENZE
30 APR. 2015
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL CANCELLIERE
Dott.ssa EVA TOMASSI

per il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (c.f. 80185250588), in persona del Ministro in carica, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio V, Ambito territoriale della Provincia di Firenze, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difeso dal Dott.Francesco Burgello, funzionario per l'area amministrativa, giuridico, legale e contabile, come da delega in atti e nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, prot.31586 del 7/11/2014 in atti, domicilio eletto in Firenze, via Mannelli, 113 presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio IX dell'Ambito territoriale della Provincia di Firenze (si dichiara di voler ricevere comunicazioni di cancelleria a mezzo fax 055 2478236 ovvero via mail agli indirizzi uspf@postacert.istruzione.it, francesco.burgello.fi@istruzione.it).

contro

GNOCCHI GIACOMO, con gli Avv.ti Francesco Santucci e Martina Mattioli

Con ricorso notificato all'Amministrazione dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca presso l'Avvocatura dello Stato, il Sig.Gnocchi Giacomo conveniva in giudizio il Ministero della Difesa, il Comando Logistico dell'Esercito, Dipartimento di Sanità, Commissione medica interforze di 2^a istanza di Roma ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

"...In via istruttoria, disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la correttezza e congruità del giudizio di inabilità permanente ...;

....nonché l'attuale stato di salute...valutando la persistenza o meno di una qualche forma di inabilità ovvero di inidoneità o meno allo svolgimento di mansioni proprie o equivalenti al profilo di inquadramento per l'insegnamento alla scuola dell'infanzia a cui è abilitato;

...nel merito accertare l'illegittimità e per l'effetto annullare ovvero disapplicare i provvedimenti già impugnati dinanzi al TAR Lazio e segnatamente verbale del 17/4/2014

In accoglimento della domanda autonoma ...accertare l'illegittimità e per l'effetto annullare ovvero disapplicare il decreto protocollo n. 4304/13 del 9/1/2014 ...di cancellazione del Sig. Giacomo Gnocchi dalle graduatorie ad esaurimento valide per gli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014;

...con ricalcolo del punteggio che il ricorrente avrebbe normalmente maturato ove avesse proseguito a svolgere la propria attività lavorativa;

...se del caso ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca la rettifica delle predette graduatorie ad esaurimento, attraverso il reinserimento nelle stesse del Sig. Giacomo Gnocchi, ove occorrendo previa disapplicazione del DM 44/2011...;

...accertare il diritto del medesimo Sig. Giacomo Gnocchi ad essere reinserito nelle graduatorie ad esaurimento della scuola dell'infanzia per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 con ricalcolo ovvero mantenimento del punteggio maturato dal ricorrente alla data del 9/1/2014 di avvenuta cancellazione ove occorrendo previa disapplicazione del DM 235/2014...

Ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca...il reinserimento del Sig. Giacomo Gnocchi nelle predette graduatorie ad esaurimento con decorrenza dalla data del 9/1/2014...

Esponenza il ricorrente:

- di essere docente abilitato all'insegnamento nella scuola dell'infanzia;
- di aver prestato periodicamente attività lavorativa alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca;
- di essere stato iscritto nelle graduatorie del personale docente ed educativo;
- di aver avuto durante lo svolgimento del servizio nella scuola problemi di alcolismo;
- di essere stato in servizio nell'anno scolastico 2013/2014 presso l'Istituto comprensivo "Antonino Caponnetto" di Bagno a Ripoli;
- di essere stato sottoposto a visita per l'accertamento dell'idoneità a svolgere la propria attività lavorativa;
- di essere stato dichiarato inidoneo permanentemente all'attività di docente di scuola dell'infanzia e di essere stato, per l'effetto, esonerato dall'impiego;
- di essere stato depennato dalla graduatorie;
- di aver proposto ricorso innanzi alla Commissione medica di prima di 2^a istanza;
- di avere proposto ricorso al TAR Lazio avverso il giudizio reso dalla suddetta Commissione ed il depennamento dalla graduatoria;
- di non aver prodotto domanda di inclusione nelle graduatorie valide per il triennio 2014/2017.

Tanto premesso, il Sig. Gnocchi conveniva in giudizio l'Amministrazione in epigrafe insistendo nell'accoglimento delle sopra trascritte conclusioni.

Con il presente atto si costituisce in giudizio l'Amministrazione scolastica ex art.417 bis c.p.c. come sopra rappresentata e difesa, chiedendo il rigetto delle domande *ex adverso* proposte in quanto inammissibili ed infondate per i seguenti motivi in

FATTO E DIRITTO

Inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Controinteressati.

Il ricorrente riferisce (pag. 14 del ricorso) di non aver richiesto l'iscrizione nelle graduatorie valide per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 e di avere richiesto *"con raccomandata datata 1/12/2014 il reinserimento nelle graduatorie di propria competenza"*.

La graduatoria in cui il ricorrente ha chiesto di essere incluso (triennio 2011/2014) non è più valida.

Con Decreto ministeriale 235/2014 è stato disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo che saranno utilizzate negli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 per l'attribuzione di contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato.

il ricorso non può dunque sottrarsi ad una pronuncia di inammissibilità per difetto di interesse.

Ad ogni modo, pur prescindendo dall'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, si rileva comunque l'inammissibilità del ricorso anche sotto il profilo del difetto di integrità del contraddittorio.

I controinteressati nel presente procedimento, sono tutti i docenti che, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2014/2017 avranno formulato domanda di iscrizione nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia.

Questi ultimi rimarrebbero dunque privi di tutela nel caso di pronuncia giudiziale favorevole al ricorrente resa sostanzialmente inaudita altera parte con una delle parti necessarie.

Nel merito, il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.

a) cancellazione dalla graduatoria:

L'odierno ricorrente è stato inserito, a domanda, nelle graduatorie permanenti per l'accesso all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia nel 2002 e fino all'Anno scolastico 2013/2014 (allegato n.1).

Il Sig. Gnocchi risulta essere stato incluso nelle graduatorie valide per il triennio 2011/2014 per aver presentato domanda nel 2011 (si veda allegato n.1). Dette graduatorie sono state formate secondo le disposizioni contenute nel DM 44/2011 (allegato 2) che all'art.8, inequivocabilmente, prevedeva tra i requisiti generali di ammissione anche il requisito dell'idoneità all'impiego ed il divieto di partecipare alla procedura *per coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione*".

Si precisa che, tutti i candidati sono ammessi in graduatoria con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. *"l'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura (art.8, comma 4 DM 44/2011, allegato n.2).*

La ratio ed il fondamento del decreto di cancellazione (allegato n.1) datato 9/1/2014, prot. 4304/13 del quale oggi se ne chiede l'annullamento vanno ovviamente rintracciati nella necessità di adottare un provvedimento a tutela degli utenti scolastici (bambini tra i 3 e i 6 anni) e del loro superiore diritto all'istruzione.

Dalla lettura delle indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia ove sono delineati i saperi disciplinari di seguito descritti, emerge l'incompatibilità tra il maestro Gnocchi e l'ambiente scolastico:

Il sé e l'altro

I bambini prendono coscienza della propria identità, scoprono le diversità, apprendono le prime regole della vita sociale. Acquistano consapevolezza delle proprie esigenze e sentimenti e sanno controllarli ed esprimerli in modo adeguato. Conoscono la loro storia personale e familiare, le tradizioni della comunità e sviluppano il senso d'appartenenza. Si pongono domande e cercano risposte sulla giustizia e sulla diversità, arrivando ad un primo approccio della conoscenza dei diritti e dei doveri. Imparano ad esprimere i propri punti di vista e a rispettare quelli degli altri.

Il corpo in movimento

I bambini conoscono ed acquisiscono controllo del proprio corpo, imparano a rappresentarlo. Raggiungono autonomia personale nell'alimentarsi, nel vestirsi e nel prendersi cura della propria igiene. Raggiungono diverse abilità nel movimento, anche fine, imparano a coordinarsi con gli altri e a rispettare regole di gioco.

Linguaggi, creatività ed espressione

I bambini imparano ad apprezzare spettacoli di vario tipo, sviluppano interesse per la musica e per le opere d'arte. Imparano ad esprimersi con tutti i linguaggi del corpo utilizzando non solo le parole, ma anche il disegno, la manipolazione, la musica. Diventano capaci di formulare piani di azione, individuali e di gruppo, per realizzare attività creative. Esplorano materiali diversi, i primi alfabeti musicali, le possibilità offerte dalla tecnologia per esprimersi.

I discorsi e le parole

I bambini sviluppano la padronanza della lingua italiana ed arricchiscono il proprio lessico. Sviluppano fiducia e motivazione nel comunicare con gli altri, raccontano, inventano, comprendono storie e narrazioni. Confrontano lingue diverse, apprezzano il linguaggio poetico. Formulano le prime ipotesi di simbolismo e di lingua scritta (utilizzando anche le nuove tecnologie).

La conoscenza del mondo

Attraverso le esperienze e le osservazioni i bambini confrontano, raggruppano ordinano secondo criteri diversi. Sanno collocare sé stessi e gli oggetti nello spazio, sanno seguire un percorso sulla base di indicazioni date. Imparano a collocare eventi nel tempo. osservano fenomeni naturali e organismi viventi formulando ipotesi, cercando soluzioni e spiegazioni, utilizzando un linguaggio appropriato.

Emerge altresì chiaramente la legittimità del provvedimento con il quale è stata disposta la cancellazione definitiva dalle graduatorie di un "....soggetto alcol dipendente con tratti di immaturità ed insicurezza personologica ...", dalla lettura della relazione predisposta dal Comando Sanità della Commissione Medica Interforze di 2^a istanza (allegato n.3).

Per le stesse ragioni il Dirigente scolastico della scuola ove il ricorrente ha prestato l'ultimo servizio alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha tempestivamente risolto il contratto individuale di lavoro a tempo determinato sottoscritto il 9/9/2013 ai sensi dell'art. 55 octies D.lgs. 165/2001 e del regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici in caso di permanente inidoneità psicofisica, risoluzione non impugnata da parte ricorrente¹

¹ Articolo 55 octies Permanente inidoneità psicofisica

(allegato n.2). L'amministrazione resistente non poteva infatti disattendere il giudizio risultante dalla visita medico – collegiale del 6/11/2013, giudizio confermato anche dalla Commissione di 2^a istanza.

Le motivazioni a sostegno del giudizio adottato dalla Commissione di 2^a istanza sono evidenziate nella relazione predisposta dal Comando Sanità, Commissione Medica Interforze di 2^a istanza in occasione della proposizione del ricorso al TAR Lazio (allegato n.3) che di seguito si riassume:

....A parere della Commissione, in piena congruenza con la storia di dipendenza, sia la visita psichiatrica eseguita presso l'ASL di Firenze, sia presso il Policlinico militare di Roma, conformemente a quanto rilevato anche al test Rorschach, hanno evidenziato un approccio al colloquio, una mimica, atteggiamento e condotte, tutte orientate verso una chiara diagnosi di tratti di immaturità e insicurezza personologica

Non si riesce a comprendere come uno specialista in psichiatria², che riscontra tratti di timidezza e di introversione in un soggetto con storia di alcol dipendenza da 8 anni, in trattamento da meno di 2 anni e ancora in monitoraggio, possa affermare che una tale condizione sia compatibile con le mansioni di docente di scuola di infanzia. ...Dalle rilevanze testologiche si evince come il soggetto preferisca rapportarsi con elementi non giudicanti, come i bambini e gli animali, evitando i pari....

..E' altresì inequivocabile che la storia clinica, il test eseguito, la visita specialistica e la visita diretta di questa Commissione hanno fatto emergere una labilità psichica che, a parere di questa Commissione, non può essere in alcun modo, nemmeno ipoteticamente, essere ritenuta compatibile con le mansioni proprie del docente di scuola dell'infanzia. Tali mansioni, infatti, sono di eccezionale responsabilità, non solo per la delicatezza e particolare sensibilità dei bambini nei confronti della condotta degli adulti e soprattutto delle figure di riferimento, quanto per le pericolose ricadute del vissuto degli stessi bambini a fronte di possibili comportamenti incongrui, quali possono evidentemente palesarsi in soggetti con i tratti di immaturità e insicurezza evidenziati e che hanno verosimilmente facilitato l'insorgenza di una dipendenza.

1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici:

a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneità al servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione;

b) la possibilità per l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita di idoneità, nonché nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo;

c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), nonché il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di idoneità;

d) la possibilità, per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità.

² Si fa riferimento alla relazione del Dott. Massimo Marchi.

Inoltre, il fatto che dal test sia emerso che il docente ha difficoltà a confrontarsi con i propri "pari" (adulti) concretizza, oltre alle possibili ricadute negative sui comportamenti, anche un rischio concreto sulla possibilità di riuscire a rappresentare adeguatamente la figura di riferimento propria del docente di scuola dell'infanzia.

Per quanto riguarda infine la mancata inclusione del ricorrente nelle graduatorie valide per il triennio 2014/2017, basta evidenziare che il ricorrente non poteva richiedere la permanenza in graduatoria, essendo stato depennato da quella valida per il triennio precedente e che comunque il D.M.235/2014, con il quale è stata disposto l'aggiornamento delle graduatorie in parola, nella parte relativa ai requisiti generali di ammissione riproponeva il contenuto del citato DM 44/2011:

requisiti generali di ammissione:

- idoneità all'impiego;

divieto di partecipare alla procedura:

- per coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
- coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti.

Tanto premesso,

SI CONCLUDE

Affinché l'Ill.mo Giudice adito voglia, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei docenti inclusi nella graduatoria per la scuola dell'infanzia, respingere le domande azionate siccome inammissibili ed infondate in fatto e in diritto.

Con vittoria di spese.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ai seguenti recapiti: fax 055 2478236 e mail francesco.burgello.fi@istruzione.it – uspf@postacert.istruzione.it

Firenze 28.4.2015

il funzionario delegato

Dott. Francesco Burgello

Allegati:

1. decreto dirigente scolastico IC Caponnetto Bagno a Ripoli, verbale Collegio medico dell'Azienda USL 10 di Firenze, decreto di cancellazione dalla graduatoria; domanda inclusione in graduatoria triennio 2011/2014;
2. Normativa di riferimento: DM 44/11, DM 235/14, Circolare INPS 8/3/2012;
3. relazione predisposta dal Comando Sanità della Commissione Medica Interforze di 2^a istanza.

Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
DIREZIONE GENERALE

Il sottoscritto Cesare Angotti, nella sua qualità di Direttore Generale pro tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana,

DELEGA


Il dott.re Burgello Francesco nato il 6.6.1973 in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Firenze in qualità di responsabile dell'Ufficio Legale ivi costituito, a rappresentare e difendere questa Amministrazione, a conciliare e transigere, a rendere interrogatorio libero in ordine ai ricorsi, nei quali venga chiamata in giudizio l'Amministrazione scolastica innanzi al Giudice Unico in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi dell'art.417 bis c.p.c., così come modificato dall'art.42 D.L.vo n.80/98, con le facoltà concesse dalla legge ivi comprese quelle di firmare le memorie difensive di costituzione in giudizio, le istanze, le opposizioni a decreti ingiuntivi e le chiamate in giudizio, i reclami al collegio, le memorie e i motivi aggiunti.

DELEGA

esi, allo stesso dott.re Burgello Francesco la facoltà di conciliare e transigere dinanzi al Collegio di conciliazione di cui agli artt. 65 e 66 D.lgvo 165/01, in ordine ad istanze relative a materie di competenza dell'Amministrazione scolastica, oltre alla facoltà di conciliare e transigere in seno al procedimento obbligatorio di conciliazione esperibile ai sensi dell'accordo sottoscritto in data 1.2001 per la disciplina sperimentale di conciliazione ed arbitrato per il personale del comparto, sempre in ordine ad istanze relative a materie di competenza dell'Amministrazione scolastica.

4.01.2007

IL DIRETTORE GENERALE
Cesare Angotti





Firenze

Avvocatura Distrettuale dello Stato

Risposta a nota

REGISTRI

Partenza N.°

Cont.	715/15
Avv.	Invitto

(Si prega di indicare nella successiva corrispondenza i dati sopra riportati)

drto@postacert.istruzione.it

UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE
PER LA TOSCANA
Via Mannelli, 113
50100 FIRENZE

uspfi@postacert.istruzione.it

Ufficio Scolastico Provinciale
Firenze

comm_2_istanza_rm@postacert.difesa.it

Comando Logistico dell'Esercito
Dipartimento di Sanità
Commissione Medica di Interforze di 2^a Istanza
Roma

OGGETTO: Ricorso al Tribunale del Lavoro di Firenze proposto da Gnocchi
Giacomo contro il Ministero della Difesa e altri - udienza il
11.05.2015.

Si invia la copia del ricorso proposto dal nominato in oggetto ed, atteso che non vi sono particolari questioni giuridiche da trattare, vorrà codesto ufficio provvedere direttamente alla propria difesa a mente dell' art. 417-bis cpc.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., la costituzione in giudizio deve avvenire almeno dieci giorni prima dell'udienza indicata in ricorso, col deposito del fascicolo contenente la memoria difensiva, i documenti e il relativo indice.

La memoria difensiva, a pena di decadenza, deve contenere le eventuali domande riconvenzionali, le eccezioni, processuali e di merito, che non siano rilevabili d'ufficio e l'articolazione dei mezzi di prova.

Codesto Ufficio assicurerà la presenza del proprio funzionario all'udienza indicata nel decreto e nelle successive.

Si resta in attesa di ricevere tempestiva notizia dell'esito del giudizio.

L'Avvocato dello Stato
Alessandro Goggioli

Lavoro 417 BIS F

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
Via Degli Arazzieri, 4
50129 FIRENZE